

PREMESSA

L'Associazione Radiotecnica Italiana-A.R.I., sorta il 1 gennaio 1927 dalla fusione dell'Associazione Dilettanti Radiotecnici Italiani e del Radio Club Nazionale Italiano, acquista la denominazione di Associazione Radioamatori Italiani - A.R.I. (art. 1 dello Statuto Sociale Nazionale).

Con D.P.R. 10/1/1958, n. 368, è eretta in Ente Morale. L'attuale Statuto Nazionale è approvato con D.P.R. 24/11/1977, n. 1105 ed il suo regolamento di attuazione è approvato dalla Assemblea Generale del 28 maggio 1988, con successive modificazioni.

La normativa italiana è contenuta nell'art. 11 del D.P.R. 5/8/1966, n. 1214 (regolamento radiantistico nazionale), titolato "Collaborazione dei radioamatori ad operazioni di soccorso." Più incisivo è il contenuto del Decreto Ministeriale 27 maggio 1974 (c.d. Decreto Togni), che detta norme sui servizi di telecomunicazioni d'emergenza.

Tale organizzazione fu modificata, nel nome e nella struttura, nel corso dell'Assemblea Generale del 22/5/'93, conferendo alla stessa una operatività a livello regionale, con coordinamento a livello nazionale. Da tale data (22/5/'93), la Organizzazione di

Protezione Civile, in ambito A.R.I., ha assunto la denominazione di "A.R.I.-Radiocomunicazioni di Emergenza (A.R.I.-R.E.)". La esigenza di adattarsi a quanto richiesto dalla normativa vigente (Legge 266/'91), impone oggi, all'A.R.I., di darsi un regolamento più specifico e determinato. Esigenza a cui ha provveduto l'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione, che ha avuto luogo in Bari il 9/11/1996.

L'A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani ha sede centrale a Milano in Via Scarlatti n° 31, sul territorio nazionale sono presenti circa trecento sezioni che raggruppano i radioamatori presenti sul territorio. A Bari nell'Aprile del 1950 si costituì la Sezione dell'A.R.I., sezione che attualmente ha sede presso l'Istituto Scolastico "Panetti Pitagora" in Via Re David 186. I Radioamatori da sempre, oltre alle attività specifiche, si sono occupati di garantire le Radiocomunicazioni alternative in Emergenza. Tale attività è stata da sempre riconosciuta dal Ministero dell'Interno in occasione dei vari terremoti e calamità che hanno colpito il territorio Italiano, Terremoti del Belice, del Friuli, della Sicilia Orientale, Irpinia Abruzzo, Centro Italia ecc. Le attività di radiocollegamenti dall'A.R.I. sono state effettuate prima ancora che in Italia fosse organizzata la Protezione Civile. La Sezione di Bari ha da sempre operato e collaborato con le istituzioni locali e nazionali. In occasione della formazione della Consulta Nazionale del Volontariato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'A.R.I. è parte integrante della stessa. In rispetto delle normative regionali e nazionali la Sezione di Bari ha deciso di strutturarsi anche in maniera autonoma e ciò in rispetto della legge regionale n°11 del 1994 che potrà consentire l'ulteriore iscrizione all'elenco regionale delle associazioni di volontariato di protezione civile in base alla legge n°39/1995. Ulteriore esigenza a dotarsi di un proprio statuto deriva nello specifico dalla Circolare del Presidente ARI Belvederi del 13/06/2007 CR 06/07, dalle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione Civile del 13/11/2012 repertorio 5300 e dalla comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Prot. 46101 del 1° Agosto 2013, con la quale l'A.R.I. a livello nazionale viene iscritta nell'elenco centrale delle organizzazioni nazionali di volontariato di Protezione Civile e che impone per tutte le articolazioni e sezioni periferiche, per poter essere impiegate, l'iscrizione nell'elenco territoriale della propria regione, nel rispetto delle relative discipline, nonché dal nuovo regolamento di attuazione dell'A.R.I. che ha modificato l'art.15.4 nel rispetto del D.L. 3/07/2017 n°117 (ex legge 266/91).



Sezione di Bari

c/o I.I.S.S. Panetti-Pitagora
Via G. ppe Re David 186 - 70125
Bari

Casella Postale 224 - 70100 Bari

C.F. 80030980728
www.aribari.it

Verbale assemblea associazione A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Bari

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di Febbraio, alle ore 18:00, presso la sede in Via Re David 186 - Bari, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Radioamatori Italiani - Sezione di Bari per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 su indicazioni dell'Ufficio RUNTS della Regione Puglia. Articoli 6 e 18..

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Cafaro Pasquale., verbalizza il Sig. Tangorra Angelo.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 12 soci su n° 96 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche degli articoli 6 e 18 dello statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente IK7FIB Pasquale Cafaro

Il Segretario I7TAZ Angelo Tangorra



Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Grottole
Atto registrato il 05 MAR 2023

al n. 573 serie ESENTE BOLLO E REGISTRO

Per il Direttore Provinciale
L'incaricato
Francesco PANCHETTI
Firma in delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE



STATUTO

Articolo 1 – Costituzione e sede

È costituita l'organizzazione di volontariato (ODV) denominata "Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Bari", più avanti chiamata per brevità "A.R.I. – Sezione di Bari – Odv", costituita ai sensi della ex legge 266/91 e della L.R.11/94, conforme al nuovo codice del terzo settore D.L. 3 luglio 2017 n°117 art.32 con sede in Bari, in Via Giuseppe Re David 186 presso l'Istituto Tecnico "Panetti-Pitagora". Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Articolo 2 – Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 3 – Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4 – Scopi dell'associazione

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

–protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- L'associazione ha per oggetto principale "le radiocomunicazioni",
- Riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i Radioamatori,
- Dare incremento agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo esperimenti prove, corsi di formazione, convegni, manifestazioni divulgative dell'attività radioamatoriale, con esercitazioni in ambito locale e nazionale,
- Promuovere attività sociali e culturali a mezzo di appositi centri operativi per realizzare in collaborazione con gli Organi Istituzionali, progetti di interesse pubblico,
- Garantire a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale le Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza, in tutte le attività di Protezione Civile,
- Servizi di assistenza a manifestazioni civiche, sportive, ricreative, culturali,
- Attività specifiche di radiocomunicazioni in Protezione Civile,
- Promozione e valorizzazione della cultura e della pratica del volontariato in attività di radiocomunicazioni.

L'A.R.I.-Sezione di Bari potrà stipulare convenzioni con i Comuni, le Province, la Regione Puglia e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile per garantire le attività di radiocomunicazioni sia in ambito esercitativo che in situazioni di calamità.

Svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni; enti pubblici e/o terzi in genere.

Articolo 5 – Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari

dell'associazione, purchè radioamatori in possesso di Autorizzazione Rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento delle Comunicazioni, nonchè soci dell' A.R.I. sede nazionale di Milano.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Articolo 6 – Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso al collegio dei probiviri.

Articolo 7 – Categorie dei soci

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

Ordinari Operativi ossia coloro che in possesso di Patente di Operatore di Stazione di Radioamatore e di nominativo di stazione radio che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberarne l'ammissione entro trenta giorni e che pagano la quota di ammissione che verrà versata in parte all'A.R.I. Nazionale.

– **Ordinari**, ossia coloro che condividendo finalità e modi di attuazione degli scopi dell' Associazione pur essendo in possesso della patente di operatore di stazione di radioamatore, previa domanda di ammissione, chiedono di farne parte senza operatività.

Pagano la quota di ammissione che verrà versata in parte all'A.R.I. Nazionale e la quota associativa stabilita.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci ordinari operativi e ordinari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Articolo 8 – Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

Articolo 9 – Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

Articolo 10 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento della quota per oltre due anni;
- e) per morte.

Articolo 11 - Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- l'organo di controllo, laddove eletto;
- il revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito, eccetto quelle dell'organo di controllo e del revisore dei conti, ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Articolo 12 - Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

Articolo 13 - Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la

certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. Per maggiore pubblicità la comunicazione sarà affissa nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, dai richiedenti la convocazione, in difetto, dall'Organo di controllo ovvero del Revisore dei conti, laddove eletti.

Articolo 14 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero di presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero di presenza dei soci.

Non è ammesso l'intervento e/o la partecipazione per delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione con qualunque sia la presenza dei soci.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione con qualunque sia la presenza dei soci.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 15 - Forma di votazione dell'assemblea

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali e del collegio dei probiviri, è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto l'assemblea nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Articolo 16 - Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui rendiconti consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno

in sede straordinaria:

- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- Convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti in misura non superiore a due consiglieri in sostituzione di dimissionari o decaduti, ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Articolo 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria. Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica tre anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno, o i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. Chi

subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Articolo 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, o a mezzo telematico, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono redatte con apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il collegio dei Revisori dei Conti qualora previsto, è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere e potrà avvalersi di un coordinatore operativo anche non facente parte del consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell' associazione.

Articolo 20 - *Compiti del Presidente*

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo .

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Il Presidente o Suo delegato, funge da Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone con il consiglio direttivo il rendiconto consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

Articolo 21 - *Segretario dell'Associazione*

Il Segretario dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare

redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze delle assemblee.

Articolo 22 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, scelti tra i soci che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e che siano iscritti all'associazione da almeno dieci anni. Il più anziano dei tre membri è il Presidente di diritto.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ed istruisce la vertenza con le modalità che riterrà più opportune. Il lodo probivirale deve essere sempre ispirato ai fini conciliativi; esso è vincolativo per tutte le parti interessate ed inappellabile.

Articolo 23 Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 24 – Revisore legale dei conti.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 25 – Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Articolo 26 – Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione derivante dalle quote di ammissione della sede nazionale nella misura fissata annualmente;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito, dalle fondazioni e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da rimborsi derivanti da richieste al Ministero delle Finanze per il cinque per mille.



Articolo 27 – Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Articolo 28 – Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 29 – Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua associativa.

È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 30 – Bilanci – Rendiconti

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo

dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Articolo 31 – Scioglimento e liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 32 – Partecipazione al Comitato Regionale

L' A.R.I. – Sezione di Bari, concorre con le altre Sezioni A.R.I. della Regione Puglia alla formazione del Comitato Regionale Puglia ai sensi delle disposizioni dello Statuto Nazionale A.R.I. ed il Suo Presidente pro-tempore resta sin da ora investito dei più ampi poteri per partecipare nelle forme dovute alla legale costituzione del Comitato Regionale Puglia nonché all'approvazione dell'eventuale statuto relativo.

Articolo 33 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale territorialmente competente per la sede dell'associazione.

Articolo 34 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento al D.L.g.s. 117/2017.